

22_6_1_DDS_FORM_374_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 27 gennaio 2022, n. 374

Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione e adozione dei modelli per gli attestati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, il quale prevede che con regolamento regionale è definita, nel rispetto della normativa statale, la tipologia di attestazione rilasciata;

VISTO l'articolo 38, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, il quale prevede che fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge in argomento continua ad applicarsi il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140;

VISTO l'articolo 11 del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 140 e in particolare il comma 6 il quale prevede che i modelli di attestati siano adottati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di formazione professionale;

VISTO il decreto n. 5439/LAVFORU del 15 maggio 2019 con il quale è stato approvato il documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati";

VISTO l'Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relative alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 che adotta il documento "Linee guida per l'operatività degli enti pubblici titolare del sistema nazionale di certificazione delle competenze" con il quale sono stati aggiornati anche gli schemi delle attestazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1165 del 23 luglio 2021 e in particolare il paragrafo 3.7 il quale prevede il rilascio di una serie di attestazioni in esito al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti sulla base dei format predisposti e il paragrafo 4.1 il quale prevede la redazione del Patto di servizio sulla base del format predisposto;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare alla luce delle novità normative sopra richiamate il documento approvato con il citato decreto n. 5439/LAVFORU del 15 maggio 2019;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni e in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa sono approvati:

- a) il documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito di un percorso formale di formazione professionale o a seguito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze", allegato A, parte integrante del presente atto;
- b) i modelli delle attestazioni previsti dall'Allegato A, nonché il modello del Patto di servizio previsto dalla DGR n. 1165 del 23 luglio 2021.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 gennaio 2022

DE BASTIANI

Allegato A

**INDICAZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO
DELLE ATTESTAZIONI A SEGUITO DI UN
PERCORSO FORMALE DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE O A SEGUITO DEL
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE
E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione
Posizione organizzativa integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenza e di profili formativi

Sommario

1. ENTE TITOLARE, ENTI TITOLATI E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI	3
1.1. PREMESSA	3
2. ATTESTAZIONI	4
2.1. ATTESTAZIONI DI PARTE PRIMA	4
2.2. ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA	4
2.3. ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA	5
3. PROCEDURE DI EMISSIONE DEGLI ATTESTATI	5
4. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
5. TABELLE RIEPILOGATIVE	6
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE PRIMA	6
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA	7
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA	8

1. ENTE TITOLARE, ENTI TITOLATI E CLASSIFICAZIONE DELLE ATTESTAZIONI

1.1. PREMESSA

La Regione Friuli Venezia Giulia si configura, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze) come "**Ente pubblico titolare**", per quanto afferisce i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ed alle attestazioni in esito ad essi. La Regione garantisce, attraverso il presente documento, la coerenza di tali attestazioni con quelle rilasciate nell'ambito dell'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione professionale nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa.

Sono **enti titolati**:

- a. alla certificazione in ambito formale i soggetti accreditati dalla Regione sulla base della disciplina regionale (attualmente, Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07 e successive modifiche ed integrazioni);
- b. alle diverse fasi del servizio di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale, i centri regionali di orientamento e i soggetti accreditati dalla Regione, operanti anche in forma associata, nell'ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale secondo quanto previsto dalla DGR n. 1165 del 23 luglio 2021.

In linea con quanto previsto dall'Allegato A del decreto interministeriale 5 gennaio 2021¹ e con la citata DGR 1165/2021, la classificazione delle attestazioni si configura come segue:

- a. "**attestazione di parte prima**": attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
- b. "**attestazione di parte seconda**": attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato a seguito di un percorso formale di formazione o a seguito del servizio di individuazione e validazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13;
- c. "**attestazione di parte terza**": attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato a seguito di un percorso formale di formazione o a seguito del servizio di certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

¹ "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze".

2. ATTESTAZIONI

2.1. ATTESTAZIONI DI PARTE PRIMA

Secondo quanto stabilito dalla citata DGR 1165/2021 è attestazione di parte prima nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, il "**Documento di trasparenza**", compilato dalla persona interessata con il supporto di un operatore del soggetto titolato a conclusione della fase di identificazione delle competenze.

2.2. ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA

Sono attestazioni di parte seconda:

- a. nell'ambito del servizio di individuazione e validazione delle competenze:
 1. il **Documento di validazione delle competenze** rilasciato dal soggetto titolato dalla Regione a conclusione del servizio;
 2. la **Dichiarazione di competenze parziali** rilasciata dal soggetto titolato dalla Regione a conclusione del servizio qualora attivato per la successiva ed eventuale attribuzione di crediti formativi nel caso l'utente dimostri il possesso unicamente di alcuni elementi di una o più competenze.
- b. nell'ambito dei servizi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione professionale, le attestazioni relative alla partecipazione alle attività formative e alla verifica del conseguimento degli obiettivi di apprendimento, rilasciate dal soggetto titolato, che si suddividono in due tipologie:

- 1. Attestato di frequenza QPR** (Qualificatori professionali regionali). Viene rilasciato:

- i. in esito a percorsi formativi progettati per QPR sviluppati in maniera completa² e riferiti al Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente; tali percorsi non prevedono un esame finale con commissione esterna;
 - ii. ad allievi in situazione di disabilità certificata in esito a percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell'Attestato di qualifica, limitatamente agli apprendimenti verificati³.
 - iii. su richiesta dell'interessato, in caso di interruzione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell'Attestato di qualifica (vedi Tabella riepilogativa), limitatamente agli apprendimenti verificati.

- 2. Attestato di frequenza.** Viene rilasciato in esito a percorsi formativi:

- i. non progettati per QPR;
 - ii. progettati a partire da competenze non presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente;
 - iii. progettati per QPR presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali ma sviluppati nel progetto formativo in maniera parziale.

² Eventuali ulteriori QPR sviluppati nel percorso formativo in maniera parziale non vengono riportate.

³ Qualora le competenze acquisite non possano essere riferite al conseguimento di almeno un QPR completo, viene rilasciato all'allievo l'attestato di frequenza di cui al comma 2 evidenziando gli elementi di competenza riconosciuti.

In questa tipologia di attestazione sono ricompresi anche gli attestati di parte seconda previsti da normativa specifica, laddove sia necessario attestare la frequenza di un percorso formativo. L'attestato riporta l'intestazione e gli estremi della normativa di riferimento, nonché, nella denominazione del percorso formativo, la dicitura stabilita dalla normativa stessa.

2.3. ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA

Le attestazioni di parte terza sono costituite da:

- a. **Certificato di competenze.** Nell'ambito del servizio di certificazione delle competenze viene rilasciato alla persona interessata dalla Regione per il tramite del soggetto titolato a seguito della procedura stessa di cui alla citata DGR 1165/2021.
- b. **Attestato di qualifica.** Nell'ambito dei servizi di istruzione e formazione professionale e di formazione professionale viene rilasciato obbligatoriamente in esito a percorsi formativi che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna. I percorsi formativi sono riferiti al Repertorio dei Profili regionali ovvero al Repertorio regionale dei percorsi leFP nel tempo vigente, nel caso di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

In questa tipologia di attestazione sono ricompresi anche gli attestati di parte terza previsti da normativa specifica, di diploma professionale leFP e di specializzazione tecnica superiore IFTS e ITS, questi ultimi riferiti a standard di competenze definiti a livello nazionale.

3. PROCEDURE DI EMISSIONE DEGLI ATTESTATI

I soggetti titolati sono autorizzati ad emettere le attestazioni, adottando i modelli allegati previsti per le diverse situazioni, resi disponibili nell'Area operatori sul sito della Regione dedicato alla Formazione, alla voce "Rilascio di attestati".

Le attestazioni devono essere conformi agli standard di contenuto dei modelli allegati⁴. L'ente titolato avrà cura di integrare gli elementi grafici presenti nei modelli di attestazione allegati con eventuali ulteriori loghi previsti dagli Avvisi o dalle Direttive regionali.

Il rilascio può avvenire anche mediante l'ausilio del sistema informativo regionale, attualmente sviluppato solo per la parte relativa al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze,

Le attestazioni di parte seconda e di parte terza sono sottoscritte dal legale rappresentante, o da un suo delegato, dell'Ente titolato allo svolgimento del servizio in esito al quale l'attestato viene conseguito.

Le attestazioni di parte terza sono sottoscritte dal responsabile del Servizio competente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato.

⁴ Nel solo caso di percorsi previsti da normativa specifica va utilizzato il format indicato dalla normativa medesima, se previsto. Qualora non espressamente previsto dalla normativa specifica si rimanda all'utilizzo dei modelli allegati.

Le attestazioni di parte seconda non sono sottoscritte dal Servizio competente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ad eccezione di quelle rilasciate in esito a percorsi previsti da normative specifiche⁵.

Le attestazioni di parte terza sono soggette all'imposta di bollo, nonché gli attestati di parte seconda rilasciati ai sensi di specifica normativa qualora previsto dalla stessa. Gli attestati di qualifica e i diplomi professionali rilasciati a conclusione di un percorso di leFP ad allievi che non hanno compiuto 18 anni alla data dell'esame, non devono essere bollati. In tal caso è necessario indicare sull'attestato o diploma il motivo dell'esenzione (Esente bollo ex Risoluzione Ag. Entrate n. 142 del 04/10/2005).

Le attestazioni rilasciate a seguito di percorsi formativi svolti in lingua veicolare slovena possono essere predisposte, a cura del soggetto attuatore, nella versione bilingue.

In caso di smarrimento dell'attestazione di parte terza rilasciata originariamente in formato cartaceo e a seguito di denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia, l'interessato può richiedere una copia autenticata al soggetto titolare. La copia autenticata dovrà essere sottoscritta dal Servizio competente. Solamente nel caso in cui l'emissione di una copia autenticata non sia più possibile, la Regione può produrre una dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di percorsi formali di formazione è inoltre facoltà dell'Ente titolare allegare all'attestazione di parte seconda o di parte terza un allegato ("Supplement") all'interno del quale evidenziare le eventuali competenze raggiunte parzialmente dall'allievo o le eventuali competenze raggiunte dall'allievo non presenti nel Repertorio regionale delle qualificazioni professionali nel tempo vigente.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le indicazioni operative e i relativi modelli si applicano alle attività formative e alle istanze nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione avviate successivamente alla data di pubblicazione delle Indicazioni operative sul Bollettino Ufficiale della Regione. È facoltativo il loro uso per le attività formative già precedentemente avviate.

5. TABELLE RIEPILOGATIVE

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE PRIMA	
Documento di trasparenza (Modello 1)	<ul style="list-style-type: none"> in esito al servizio di identificazione delle competenze di cui alla DGR 1165/2021.

⁵ Per percorsi previsti da normativa specifica si intendono quelli riferiti a professioni regolamentate, patenti di mestiere e autorizzazioni all'esercizio di particolari attività professionali.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE SECONDA

Attestato di frequenza (Modello 2)	<ul style="list-style-type: none"> • in esito a percorsi non progettati per QPR; • in esito a percorsi progettati a partire da competenze non presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente; • progettati per QPR presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali ma sviluppate nel progetto formativo in maniera parziale.
Attestato previsto da normativa specifica (attestazione di parte seconda) (Modello 2b)	<ul style="list-style-type: none"> • in esito a percorsi previsti da normativa specifica, laddove sia necessario attestare la frequenza di un percorso formativo. L'attestato riporta l'intestazione (qualora non indicata dalla normativa si riporta la dicitura "frequenza") e gli estremi della normativa di riferimento, nonché, nella denominazione del percorso formativo, la dicitura stabilita dalla normativa stessa.
Attestato di frequenza (QPR) (Modelli 3, 3b, 3c e 3d)	<ul style="list-style-type: none"> • in esito a percorsi formativi progettati per QPR sviluppate in maniera completa e riferite al Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente, che al termine non prevedono l'esame finale con commissione esterna; • in esito a percorsi formativi finalizzati al rilascio di un'attestazione di parte terza (qualifica) nei seguenti casi (v. modello 3b e, per i soli percorsi leFP, il modello 3c): <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>allievi in situazione di disabilità certificata, attestando esclusivamente le competenze acquisite;</i> ◦ <i>allievi che non hanno superato o non sono stati ammessi o non si sono presentati all'esame o sono stati dimessi dal percorso, attestando esclusivamente le competenze acquisite, a seguito di specifica richiesta dell'interessato.</i> • in esito a percorsi formativi finalizzati al rilascio di un'attestazione di parte terza (Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS) nel seguente caso (v. modello 3d): <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>allievi che non hanno superato o non sono stati ammessi o non si sono presentati all'esame o sono stati dimessi dal percorso, attestando esclusivamente le competenze acquisite, a seguito di specifica richiesta dell'interessato.</i>
Documento di validazione delle competenze (Modello 4)	<ul style="list-style-type: none"> • in esito al servizio di individuazione e validazione delle competenze di cui alla DGR 1165/2021.
Dichiarazione di competenze parziali (Modello 4b)	<ul style="list-style-type: none"> • in esito al servizio di individuazione e validazione delle competenze di cui alla DGR 1165/2021 qualora attivato per la successiva ed eventuale attribuzione di crediti formativi nel caso l'utente dimostri il possesso unicamente di alcuni elementi di una o più competenze.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTESTAZIONI DI PARTE TERZA

Attestato di qualifica <i>(Modelli 5, 5b/1,5b/2 e 5b/3)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • in esito ai percorsi di formazione formale riferiti al Repertorio regionale dei Profili professionali nel tempo vigente che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna; • in esito ai percorsi riferiti al profilo "operatore socio-sanitario (OSS)" nelle more della definizione dei relativi profili di competenze previsto dal d.lgs. 13/2013 (v. modelli 5b/1,5b/2 e 5b/3).
Attestato di qualifica leFP <i>(Modello 6)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • in esito ai percorsi di formazione formale triennale che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna. I percorsi formativi sono riferiti al Repertorio regionale dei percorsi leFP nel tempo vigente.
Diploma leFP <i>(Modello 7)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • in esito ai percorsi di formazione formale annuale, successivi al triennio di leFP, o in esito a un percorso quadriennale di leFP che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna. I percorsi formativi sono riferiti al Repertorio regionale dei percorsi leFP nel tempo vigente.
Attestato previsto da normativa specifica (attestazione di parte terza) <i>(Modello 8)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • in esito a percorsi previsti da normativa specifica che al termine prevedono l'esame finale <u>con commissione esterna</u> progettati per QPR. L'attestato riporta l'intestazione (qualora non indicata dalla normativa si riporta la dicitura "qualifica") e gli estremi della normativa di riferimento, nonché, nella denominazione del percorso formativo o della figura professionale, la dicitura stabilita dalla normativa stessa.
Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS <i>(Modello 9)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • in esito ai percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) ai sensi del DPCM del 25/01/2008 che al termine prevedono l'esame finale con commissione esterna.
Certificato di competenze <i>(Modello 10)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • in esito al servizio di certificazione delle competenze di cui alla DGR 1165/2021 riferita al Repertorio regionale dei Profili professionali nel tempo vigente.
Certificato di competenze <i>(Modello 10b)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • in esito al servizio di certificazione delle competenze di cui alla DGR 1165/2021 qualora l'utente dimostri solamente il possesso di alcune competenze di un profilo ricompreso nel Repertorio regionale dei Profili professionali nel tempo vigente.